

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO
ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI AGEROLA**

L'anno in questo giorno.....del mese di....., presso la sede comunale, con la presente scrittura privata

TRA

Il Comune di AGEROLA, legalmente rappresentato dal Responsabile del Settore Affari Generali (competente per materia) Dott.ssa Rossella Mascolo in virtù del provvedimento sindacale n. _____ del _____, depositato in atti d'ufficio, quale AMMINISTRAZIONE TITOLARE di seguito indicato **COMUNE**

E

Il Sig.nato aildomiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di con sede invia....., nella sua qualità di avente i poteri per questo atto in virtù di/ oppure : nella sua qualità di procuratore speciale tale nominato giusta procura speciale rogata inda NotaioRep..... Fasc. del registrata a il al n. Serie, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne sua parte integrante e sostanziale, di seguito indicato **ENTE FRUITORE**

PREMESSO CHE

Con **deliberazione di Giunta n. _____ del _____** il Comune, in attuazione della normativa in materia richiamata nell'atto deliberativo ed in attesa che sia perfezionato il sistema di cooperazione applicativa anche in materia anagrafica, approvava lo schema di "Convenzione quadro per la disciplina delle modalità di accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Agerola" al fine di disciplinare le modalità di accesso alla banca dati anagrafica comunale e la consultazione dei dati ivi contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi per l'adempimento di compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nel rispetto della normativa anagrafica e dei principi e regole della Amministrazione Digitale e di riservatezza;

Con **nota prot. del _____** l'ENTE FRUITORE ha chiesto di aderire alla suddetta Convenzione che consente la consultazione on-line dell'archivio anagrafico, in modo da poter consultare in tempo reale i dati necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali richiedenti accertamenti anagrafici sui cittadini residenti nel COMUNE;

È stata verificata la legittimità della richiesta in considerazione dell'attività svolta dal richiedente e dell'interesse pubblico dallo stesso rappresentato, quale (pubblica amministrazione/società concessionaria incaricata del servizio/organismo di diritto pubblico...) e determinato di addivenire alla sottoscrizione del presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente atto e

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il Comune autorizza l'Ente fruitore all'accesso alla banca dati informatica degli archivi anagrafici in modalità di consultazione per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, su domanda motivata redatta secondo il fac simile allegato alla Convenzione (All. 1) e nei limiti indicati nei successivi articoli e nei "**Criteri Tecnici e Modalità di accesso ai dati**" allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 2), che l'Ente

Fruitore dichiara di conoscere ed accettare con la sottoscrizione della Convenzione.

L'Ente fruitore si impegna a:

- a) utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale;
- b) garantire che l'accesso alle informazioni anagrafiche avverrà in esclusiva visualizzazione e lettura, senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica. Il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo proprietario del Comune;
- c) svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate;
- d) non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere desunti tramite la consultazione alla banca dati dell'Anagrafe.

L'accesso a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentita la consultazione con la presente convenzione potrà essere autorizzato dal Comune, previa motivata richiesta scritta da parte dell'Ente fruitore, motivata sulla base di specifiche finalità di utilità pubblica e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo la pertinenza e necessità dei dati ulteriori richiesti.

Art. 2 Finalità

In attuazione degli artt 58 e 62 comma 3 del CAD e delle Linee guida dell'Agenzia Digitale versione 2.0 del giugno 2013, paragrafo 6.2, nelle more della piena operatività dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, le parti convengono che l'obiettivo specifico che la convenzione si pone è il seguente:

- a) facilitare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente Fruitore allo scopo di ottimizzare le risorse e razionalizzare la spesa pubblica;
- b) nello stesso tempo, conseguire un efficientamento del lavoro delle risorse umane interne ai Servizi Demografici del Comune;
- c) oltre che, più in generale, di valorizzare il patrimonio di dati pubblici.

L'utilizzo che l'Ente fruitore si impegna ad effettuare è esclusivamente di consultazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come indicati nella richiesta alla base della Convenzione.

In attuazione di quanto previsto dalle *"Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni"* emanate dalla Agenzia per l'Italia Digitale nel giugno 2013 ed, in particolare ai sensi dell'art. 6 recante *"Contenuto della Convenzione"*, i principi ed i riferimenti normativi che legittimano la stipula della presente convenzione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, sono i seguenti:

- ✓ **Il D.P.C.M. n. 194 del 10 novembre 2014** che ha introdotto il regolamento di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ed in particolare:
 - l'art. 5 comma 4 il quale prevede che *"Il Comune, anche mediante le convenzioni previste dall'art .62 comma 3, del decreto 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio.....La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal Sindaco"*;
 - l'art. 62 comma 3 che prevede che *"...I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto..."*;
- ✓ **Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale - CAD**, con particolare riguardo ai seguenti articoli:
 - art. 15, dal quale si evince che la pubblica amministrazione può e deve essere vista come un'unica entità, cui si rapportano i cittadini o le imprese;
 - art. 50 nel quale si stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime;
 - art. 52 riguardante l'accesso telematico e la riutilizzo dei dati e dei documenti delle pubbliche amministrazioni;
 - art. 57, commi 13 e 14, riguardante i termini di attuazione per l'adozione delle linee guida per la predisposizione delle convenzioni e delle convenzioni stesse;
 - art. 58 che, dopo l'ultima modifica apportata con la legge 132/2015, prevede che le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la cooperazione applicativa;
 - art. 62 comma 3 che prevede che *"I comuni possono consentire anche mediante apposite convenzioni"*

la fruizione dei dati anagrafici da parte di soggetti aventi diritto. L'Anpr assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'Anpr";

- art. 73, che definisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività – SPC;
 - art. 78, che stabilisce i compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema Pubblico di Connettività – SPC;
- ✓ **Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"**, con particolare riguardo ai seguenti articoli:
- art. 43, nel quale viene sancito che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso, o che comunque esse stesse siano tenute a certificare, e sono pertanto tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni;
 - art. 46, che stabilisce quali stati, qualità personali e fatti possano essere sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
 - art. 47, che stabilisce quali stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato possano essere sostituite da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- ✓ **Il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33** contenente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ **Le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni"** emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art. 58 comma 2 del CAD, datate giugno 2013, che sostituiscono integralmente la precedente versione del 22 aprile 2011 e forniscono le indicazioni alle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle convenzioni-quadro con l'indicazione del contenuto minimo della stessa;
- ✓ **Il D. Lgs. 30 giugno, 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali** ed in particolare il suo Allegato B) e successive modificazioni ed integrazioni, **nonché il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**, d'ora in poi Codice della Privacy, con particolare riferimento ai presupposti che legittimano i flussi di dati e agli adempimenti in materia di misure di sicurezza;
- ✓ **Il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 02 luglio 2015** che ha dettato le nuove "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" in vista della nuova formulazione dell'art. 58 del Cad, che, nelle more della definizione da parte dell'Agid degli standard di comunicazione e regole tecniche:
- ha dettato le misure necessarie a cui devono attenersi nel frattempo le Pubbliche amministrazioni;
 - ha stabilito che le convenzioni già predisposte dalle amministrazioni nel rispetto del precedente parere del Garante del 04 luglio 2013 debbono ritenersi conformi alle misure già individuate "anche al fine di garantire il rispetto del **principio di semplificazione**";
- ✓ **La legge 15/5/1997 n. 127** contenente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo la quale all'art. 2 detta disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica ed in particolare al comma 5 stabilisce che: "I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici";
- ✓ **La legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012)** in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- ✓ **La legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica)** così come modificata dall'art. 2 quater della legge 28/2/2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della legge 31/5/2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);
- ✓ **Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223** "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- ✓ **Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286** "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- ✓ **La Legge 5 febbraio 1992, n. 91** "Nuove norme sulla cittadinanza";
- ✓ **Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572** "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza";

- ✓ **Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179** “Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
- ✓ **La Legge 27 ottobre 1988, n.470** “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero”;
- ✓ **Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n.323** “Approvazione del regolamento per l'esecuzione della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero”;

Art. 3 Titolarità del dato ai sensi del CAD - Divieto di cessione

Il Comune conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni contenute nella banca dati dell'Anagrafe e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati; ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

L'Ente Fruitore non può cedere a nessun titolo a terzi i dati che venga a trattare in conseguenza dell'applicazione della presente Convenzione.

Art. 4 Responsabile del trattamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il Comune designa con il presente atto l'Ente fruitore, in persona del legale rappresentante pro tempore che sottoscrivendo la Convenzione accetta, quale Responsabile Esterno che concorre al trattamento dei dati della banca dati anagrafica.

A tal fine il Comune ai sensi del Codice della privacy autorizza le seguenti operazioni di trattamento:

- consultazione e conseguente utilizzo dei dati esclusivamente per i soli fini istituzionali dell'Ente fruitore, in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono consultabili.

Tutte le altre operazioni di trattamento dati non specificate non potranno essere effettuate da parte dell'Ente.

L'Ente Fruitore, in quanto Responsabile esterno, si impegna espressamente a:

- a. adempiere agli obblighi nascenti dal codice della Privacy per quanto di ragione in esecuzione della presente Convenzione ed in particolare ad adottare le misure minime di sicurezza di cui all'allegato tecnico B “*Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza*” del citato Codice e di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché a quanto previsto dall'allegato “*Criteri tecnici e Modalità di accesso ai dati*” (cfr. All. 2), che dichiara di conoscere ed accettare;
- b. designare, se necessario, gli incaricati al trattamento, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), sulla base dello schema di incarico allegato alla presente convenzione (All. 3) ed a comunicarne i nominativi al Comune. Il Responsabile della banca dati anagrafica del Comune fornirà all'incaricato così designato le istruzioni operative, con particolare riferimento al rispetto dei principi posti dall'art. 11 del Codice della Privacy in merito alla esigenza di correttezza, liceità, esattezza, completezza, pertinenza, necessità e non eccedenza del trattamento dati, nonché a quanto disposto dal Codice della Privacy e dal GDPR riguardo agli obblighi attinenti alla sicurezza delle operazioni di trattamento;
- c. formare adeguatamente i soggetti designati quali incaricati delle operazioni di trattamento al fine di renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare;
- d. trattare i dati consultati nella banca dati anagrafe per il solo fine istituzionale dichiarato con la richiesta indirizzata al Comune;
- e. consentire l'effettivo esercizio da parte dell'interessato dei diritti nascenti dal Codice della Privacy e dal GDPR;
- f. laddove sia richiesto dalla normativa vigente, acquisire il consenso dell'interessato;
- g. garantire il rispetto di eventuali prescrizioni del Garante della protezione dei dati personali che interessano direttamente e/o indirettamente l'esecuzione della presente Convenzione;

- h. predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni del Codice della privacy e del GDPR, con particolare riferimento all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza al fine di evitare l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme al fine istituzionale e/o alle prescrizioni di cui alla presente convenzione.
- i. comunicare al Comune ogni variazione sulle generalità del rappresentante pro tempore nominato responsabile esterno in virtù della presente Convenzione, fermo restando che le funzioni di Responsabile esterno rimangono cogenti in capo all'Ente fruitore.

Art. 5 Modalità di accesso e Controlli

L'infrastruttura tecnologica resa disponibile per l'accesso ai dati, le modalità di accesso telematico e le regole di accesso, le regole minime di sicurezza, i controlli, i servizi forniti, i livelli di servizio e la periodicità dell'aggiornamento dei dati sono descritti nel documento "Criteri tecnici e Modalità di accesso ai dati" allegato alla presente Convenzione a farne parte integrante e sostanziale al quale si rinvia (cfr. All. 2).

L'Ente fruitore è tenuto al rispetto dei suddetti Criteri tecnici e modalità di accesso, oltre a quanto previsto dal "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" costituente l'allegato B) al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che dichiara di conoscere ed accettare.

Il Comune, tramite il fornitore del sistema, è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando gli accessi effettuati, al fine di prevenire o correggere malfunzionamenti del sistema e garantire l'efficienza dello stesso, mettendo tali dati a disposizione dell'autorità giudiziaria, qualora vengano richiesti, nonché di effettuare periodici controlli.

L'Ente fruitore è a conoscenza che controlli potranno essere effettuati dal Garante della Privacy e dai soggetti preposti, con l'eventuale supporto del Comune, in merito all'uso dei dati da parte dell'Ente.

Art. 6 Oneri economici e registrazione

L'accesso ai dati di cui alla presente convenzione da parte dell'Ente Fruitore avviene a titolo gratuito e senza ulteriori oneri economici.

Sono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione internet e di collegamento con il Comune. Non sono previste spese contrattuali.

La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 Testo unico sull'imposta di registro.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B, del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Art. 7 Durata

La presente convenzione ha durata triennale e decorre dalla data della sua sottoscrizione.

La Convenzione è rinnovabile con apposito atto, su richiesta dell'Ente fruitore da presentarsi a mezzo pec almeno tre mesi prima della scadenza.

Il Comune verificherà, con cadenza periodica annuale, l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso all'Ente Fruitore, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non conformi a quanto stabilito nella convenzione.

Art. 8 Modifiche e recesso

Il Comune si riserva di modificare la presente Convenzione qualora subentrino disposizioni normative o regolamentari, amministrative o direttive ministeriali in materia che risultino incompatibili con quanto previsto nella convenzione medesima.

L'Ente Fruitore si impegna ad accettare le modifiche che si rendessero necessarie ai sensi del comma precedente, da formalizzarsi con apposito atto nelle stesse forme della presente convenzione.

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione inviata all'Ente fruitore tramite pec oppure tramite racc. a.r., qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste e si verificano eventi e/o interventi normativi che motivino la cessazione della comunicazione dati o comunque sussistano ragioni di interesse pubblico al recesso.

Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, l'Ente fruitore ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, previo preavviso di almeno trenta giorni da inviare al Comune con pec

all'indirizzo protocollo.agerola@asmepec.it

Resta salva l'eventuale responsabilità dell'Ente fruitore per usi non consentiti.

Art. 9 Utilizzo dei dati

L'accesso ai dati del Comune di cui alla presente Convenzione è consentito esclusivamente quando l'utilizzazione degli stessi è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente fruitore, il quale con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara tale necessità e pertinenza.

Fermo quanto sopra, i dati a cui accede sono utilizzati dall'Ente fruitore sotto la propria responsabilità, all'interno dei servizi e dei procedimenti attinenti i compiti istituzionali della stessa amministrazione.

L'Ente fruitore si impegna al corretto utilizzo dei dati ed in particolare a:

- a) utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy e suo allegato B) "*Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza*" e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- b) procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy e dal GDPR rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c) garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy e del GDPR, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d) non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- e) designare, se necessario, gli incaricati al trattamento, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR, secondo le modalità stabilite all'art. 4, comma quarto lett. b) della presente Convenzione;
- f) garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati quali incaricati del trattamento dei dati;
- g) eliminare i dati ricevuti dal titolare non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- h) formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;
- i) garantire l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente e adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza. Nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy e dal GDPR e la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;
- j) utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, non estrarre i dati per via automatica e massiva, allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- k) comunicare tempestivamente al Comune all'indirizzo PEC protocollo.agerola@asmepec.it :
 1. eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
 2. ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni, smarrimento della credenziale) in caso di consultazione on line;
 3. ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
 4. ogni innovazione normativa/organizzativa che comporti una revisione della presente Convenzione. In tal caso il Comune si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normativa e/o organizzative intervenute.

L'Ente fruitore dichiara di essere consapevole della possibilità di controlli da parte del Comune previsti dal Codice della privacy per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi.

Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, l'Ente fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione compresi atti di adozione/implementazione delle misure di sicurezza previste dal Codice della Privacy e dal GDPR.

L'Ente fruitore si impegna fin da ora a rispettare ulteriori regolamenti che il Comune adotterà in materia di accesso alle proprie banche dati anche in relazione ai criteri di sicurezza.

Art. 10 Limitazioni e Responsabilità

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati dell'Anagrafe del Comune nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

L'Ente fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e del diritto alla riservatezza e si assume ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune da ogni responsabilità.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

Art. 11 Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

Le misure e gli accorgimenti adottati al fine di assicurare la correttezza del trattamento e la riduzione del rischio nell'utilizzo dei dati personali e la sicurezza informatica, le modalità di fruizione dei dati, le regole di accesso e le misure di sicurezza sono descritti nel documento "Criteri tecnici e Modalità di accesso" allegato alla Convenzione (cfr. All. 2), che le parti dichiarano di conoscere e di approvare.

Art. 12 Autocertificazione

La presente convenzione ha per oggetto l'accesso a dati personali, secondo quanto previsto dall'art. 4, lett. b) del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Essendo stata redatta conformemente alle *Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni* predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale del giugno 2013, l'adempimento dell'esame preventivo del Garante per la protezione dei dati personali si intende soddisfatto.

Art. 13 Allegati

Sono allegati alla presente Convenzione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

1. Domanda di autorizzazione all'accesso telematico alla banca dati anagrafica del Comune di Agerola;
2. Criteri tecnici e Modalità di accesso ai dati;
3. Schema per la nomina dell'incaricato al trattamento per conto dell'Ente Fruitore.

E' allegata sotto la lettera A) l'eventuale procura speciale / atto di delega del legale rappresentante che sottoscrive la Convenzione per conto dell'Ente fruitore.

Art. 14 Sottoscrizione digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del medesimo D.Lgs. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto dall'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990.

Inoltre, trattandosi di un contratto in difetto di contestualità spazio-temporale, lo stesso sarà registrato e assunto al Protocollo Generale dell'Ente Fruitore a far data dalla ricezione da parte del medesimo Ente del documento sottoscritto digitalmente dal Comune di Agerola, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. nonché, per la forma contrattuale, ai sensi degli artt. 2702 e 2704 c.c.

Art. 15 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, al recesso ed alla risoluzione del contratto in oggetto saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente convenzione è competente il Foro di Torre Annunziata.

Art. 16 Informativa

Le parti dichiarano di essersi scambiati la reciproca informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR).

Art. 17 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rimanda alla normativa vigente in materia. Le norme della presente Convenzione si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme e regolamenti statali, regionali, comunali. In tali casi si applica direttamente la normativa sovraordinata.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Agerola
Il Responsabile del Settore Affari Generali

Dott.ssa Rossella Mascolo
Firmato digitalmente

Per (Ente Fruitore)
Il Legale Rappresentante

Dott..
Firmato digitalmente

Per accettazione della nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi del GDPR

Per (Ente Fruitore)
Il Legale Rappresentante
e Responsabile esterno del trattamento dati

Dott..
Firmato digitalmente